



di appello e come da note di trattazione scritta.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, accogliendo il ricorso proposto in primo grado da Antonico Marceddu, ha dichiarato il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti sin dalla data della revoca (27 febbraio 2014) e conseguentemente condannato l'ente previdenziale al pagamento dei ratei maturati e maturandi.

Il primo giudice, in particolare, dopo aver preso atto che in data 7 gennaio 2016 il Tribunale di Roma, all'esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva omologato l'accertamento medico legale che aveva riconosciuto il Marceddu cieco assoluto sin dall'originaria domanda amministrativa proposta nell'anno 2005, osservava che nel (presente) giudizio per la condanna dell'INPS al pagamento della provvidenza, l'ente resistente si era limitato a dedurre che la prestazione era in fase istruttoria senza null'altro aggiungere, sicché in virtù del principio di non contestazione la domanda doveva essere accolta.

L'INPS impugna questa decisione, allegando che, successivamente al giudizio di primo grado, era venuto a conoscenza di una nuova circostanza, idonea a dimostrare l'assoluta insussistenza del dedotto stato di minorazione; in particolare l'ente previdenziale allegava la pendenza di un procedimento penale, ancora in fase di indagini preliminari, a carico del Marceddu nel corso del quale gli agenti operanti avevano accertato l'insussistenza ad origine (ossia dal 2005) dello stato di cecità. Chiede la riforma della sentenza gravata, nel senso della reiezione dell'avversa domanda.

Antonico Marceddu si costituisce in appello eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione e la sua infondatezza, allegando l'inconferenza degli accertamenti effettuati in sede di indagini preliminari.

Ricostituito il contraddittorio in appello, la Corte riteneva opportuno attendere gli esiti del processo penale a carico del Marceddu, medio tempore rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 640 bis c.p., sicché il giu-



dizio di appello subiva alcuni rinvii, sino a pervenire all'udienza del 22 settembre 2022, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221 l. 77/2020, in forza di decreto pronunciato dal Presidente del collegio. All'esito di detta trattazione scritta, l'appello era deciso come da dispositivo

2. L'appellato eccepisce l'inammissibilità dell'appello, asserendo che esso non sarebbe conforme all'archetipo di cui all'art. 342 c.p.c., perché l'ente previdenziale si sarebbe limitato a formulare censure generiche, senza indicare le specifiche parti del provvedimento gravato che intende contestare e senza neppure prospettare un progetto alternativo di decisione.

Nel formulare detta eccezione, però, il Marceddu omette di considerare l'oramai univoco insegnamento del giudice di legittimità che ritiene rispettato il precetto dettato dall'art. 434 c.p.c. tutte le volte in cui l'atto di impugnazione contenga *«una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata»* (Cass. 17.12.2021 n. 40560; Cass. 30.5.2018 n. 13535).

L'impugnazione proposta dall'ente previdenziale è rispettosa di questi principi, perché essa allega l'ingiustizia della condanna al pagamento dell'indennità di accompagnamento quale cieco assoluto è ingiusta, asserendo che lo stato di minorazione dell'appellato è in realtà (e diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice) insussistente e (in sostanza) simulato.

3. L'appellato postula l'inammissibilità dell'appello anche sotto altro profilo.



Egli, infatti, ricorda che: (a) a seguito della revoca della provvidenza, promosse ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; (b) il consulente officiato dal giudice riconobbe la persistenza del requisito sanitario e detto giudizio medico legale fu omologato dal Tribunale, perché non contestato; (c) persistendo l'inadempimento dell'INPS, ha promosso il presente giudizio ai fini di ottenere il pagamento dei ratei della provvidenza.

Poste queste premesse, il Marceddu deduce che il giudizio medico-legale omologato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. non è più contestabile, per trarne la conseguenza che all'ente previdenziale non è più consentito nel presente giudizio, che ha ad oggetto la sussistenza dei soli requisiti c.d. amministrativi o extrabiologici, contestare la sussistenza del requisito sanitario come omologato.

La tesi non può essere condivisa, perché, per quanto sia apparentemente conforme agli insegnamenti del giudice di legittimità in punto di efficacia dell'omologa dell'accertamento medico legale, in realtà non tiene conto della peculiarità della presente fattispecie, nella quale l'appellante è stato rinviato a giudizio per il delitto di cui all'art. 640 bis c.p., proprio *perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso in tempi diversi, simulando lo stato di cieco assoluto, induceva in errore l'INPS, che ne riconosceva l'infermità, procurando a sé un ingiusto profitto, quantificato in € 81.308,58 indebitamente riscosso dall'anno 2005 a marzo 2016*» (così il relativo capo di imputazione).

Il giudice di legittimità, infatti, con un orientamento ripetuto anche a distanza di tempo (Cass. 18.5.1984 n. 3060; Cass. 17.1.2022 n. 1169), ha precisato che *«qualora il giudicato civile di condanna sia l'effetto di attività processuale fraudolenta di una parte in danno dell'altra, posta in essere mediante la precostituzione e l'uso in giudizio di prove false, la parte danneggiata, oltre alla proposizione della impugnazione per revocazione, qualora la predetta attività integri gli estremi di un fatto-reato, può costituirsi parte civile nel relativo procedimento penale, così provocando l'esercizio del potere-dovere del giudice penale di statuire ed attuare concretamente*



l'obbligazione risarcitoria discendente in via diretta dall'accertamento fatto-reato stesso (art. 185 c.p.), senza che l'azione esercitata in sede penale possa trovare ostacolo nel giudicato civile che rimane travolto dall'accertamento penale. Tuttavia, in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa, l'azione civile di responsabilità si trasferisce, con identica ampiezza, e quindi senza preclusioni in dipendenza del precedente giudicato civile, al giudice civile adito dalla parte danneggiata per ottenere il risarcimento del danno causato dal fatto-reato».

Tale principio, insegna il giudice di legittimità, discende in primo luogo dal rilievo per cui *«in presenza della costituzione di parte civile del danneggiato dal reato, la competenza funzionale del giudice penale si estende all'effetto obbligatorio, nell'ambito civilistico, del fatto-reato accertato, costituente, in quell'ambito, fatto illecito, che genera l'obbligazione di risarcimento del danno, nei suoi due aspetti di restituzione di ciò che è stato sottratto o indebitamente consegnato o pagato e di risarcimento del danno ulteriore l'ingiustizia della decisione gravata»* e per cui, detta competenza funzionale del giudice penale - che comporta l'obbligo di trarre le conseguenze che, sotto il profilo obbligatorio, discendono dall'accertamento del fatto reato - *«non può trovare ostacolo in un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato che, in sede civile, sulla base delle prove accertate poi false dal giudice penale, abbia stabilito una situazione giuridica sostanziale in favore del soggetto che ha precostituito ed utilizzato in giudizio le prove false».*

Ne consegue, dunque, secondo il giudice di legittimità, il corollario per cui *«la sentenza del giudice penale di accertamento del fatto-reato costituito dalla falsificazione della prova e della sua utilizzazione in giudizio travolge gli effetti del giudicato civile poiché alla situazione giuridica sostanziale da esso creata, sulla base delle prove accertate false, automaticamente ne sostituisce una diversa, che è l'obbligazione dell'autore ed utilizzatore delle prove false al risarcimento del danno, nel duplice aspetto della restituzione di quanto conseguito e nella riparazione del pregiudizio ulteriore».*



Il giudicato civile provato come ingiusto, dunque, in questa prospettiva assume una duplice e simmetrica valenza, da un lato quale vicenda terminativa della lite (la regiudicata, appunto, non più rimovibile tramite gli ordinari rimedi processuali) e, dall'altro quale mero fatto storico della più complessa fattispecie della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. (Cass. 17.2.2013 n. 21255).

Tali principi, per quanto formulati con riferimento a fattispecie di giudicato formatosi in forza di documenti poi dichiarati falsi (o, come nel caso da ultimo citato, nell'ipotesi di corruzione del giudice), appaiono del tutto applicabili all'evenienza, che qui interessa, dell'omologa dell'accertamento medico legale ritenuta (in tesi) ingiusta perché fondata sulla simulazione di uno stato di invalidità accertata in sede penale.

Anche in tal caso, infatti, l'accertamento giurisdizione è il frutto di una condotta delittuosa che incide in via immediata e diretta sull'esito dell'accertamento determinandolo in senso favorevole all'autore del reato.

L'emissione del decreto di omologa, poi, può essere impedita soltanto dalla proposizione delle contestazioni di cui all'art. 445 bis, comma 4 c.p.c. e dalla successiva proposizione del giudizio a cognizione piena ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c., con il corollario per cui, decorsi detti termini, alla parte vittima dell'altrui condotta delittuosa non residua alcun rimedio processuale (né ordinario né straordinario) al fine di rimuovere dal modo giuridico l'accertamento dello stato invalidante frutto di delittuosa simulazione.

Ne consegue che, in applicazione dei principi sin qui illustrati, che rappresentano il precitato logico dei canoni costituzionali del giusto processo e dell'effettività della tutela giurisdizionale, deve concludersi che l'accertamento in sede penale che lo stato di minorazione è stato farudolentemente simulato certamente legittima l'ente previdenziale non solo a pretendere la restituzione dei ratei della provvidenza medio tempore erogati, ma anche a rifiutare i successivi pagamenti, con il corollario che la questione della condotta delittuosa serbata dall'appellato (e quindi l'insussistenza dello stato invalidante) è stata rettamente dedotta nel presente giudizio, a nulla



rilevando la mancata formulazione di specifiche censure alla consulenza tecnica a suo tempo omologata, trattandosi di valutazione medico legale necessariamente travolta dall'accertamento della simulazione fraudolenta dello stato invalidante.

Nello stesso tempo, poi, non rileva neppure che in primo grado l'ente previdenziale si sia limitato a dedurre che la prestazione era «in fase di istruttoria», atteso che la sopravvenienza dell'accertamento penale ne consente la deduzione in appello.

4. Le argomentazioni sin qui illustrate determinano l'accoglimento dell'appello proposto dall'INPS e la riforma della sentenza gravata nel senso della reiezione dell'originario ricorso introduttivo.

La sentenza penale, resa all'esito del dibattimento nel quale l'ente previdenziale si è costituito parte civile, ha riconosciuto la responsabilità penale del Marceddu per il reato per il quale era stato tratto a giudizio.

Le argomentazioni del giudice penale, valutate anche unitamente ai prodotti atti delle indagini preliminari - che ben poco dubbio lasciano quanto all'inesistenza dello stato di cecità assoluta (cfr. § 3 della comunicazione di notizia di reato e rilievo fotografico in atti) - sono indubbiamente persuasive (si rimanda in particolare al § 2.3 della sentenza), anche nella parte in cui contraddicono il contrario parere del dottor Arbarello (ossia del ctu officiato in sete di atp), evadendo l'illogicità e incongruenza delle sue affermazioni (si rimanda al § 2.3.1. della detta sentenza).

Deve, dunque, concludersi che il Marceddu ha simulato il proprio stato di infermità e tanto è sufficiente all'accoglimento dell'appello e quindi alla reiezione della domanda avente ad oggetto la condanna dell'ente previdenziale all'erogazione della prestazione reclamata in primo grado.

5. Antonico Marceddu non ha reso, innanzi al Tribunale, la dichiarazione di cui all'art. 152 att. c.p.c. - ed anzi dalla lettura del ricorso introduttivo della lite di primo grado emerge la titolarità di un reddito superiore alla predetta soglia, per quanto inferiore a quella di cui all'art. 9, comma 1 bis DPR 115/2002 - né tanto meno ha comunicato variazioni reddituali nel prosieguo del giudizio sino al giorno della presente decisione, sicché le



spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza secondo la regola generale dell'art. 91 c.p.c.

Dette spese sono liquidate come in dispositivo, con applicazione per il giudizio di primo grado della diminuzione di cui all'art. 152 bis att. c.p.c. atteso che innanzi al Tribunale l'ente previdenziale si è difeso tramite un proprio funzionario (cfr. Cass. 9.4.2019 n. 9878; Cass. 16.7.2019 n. 19034) ed assumendo come indeterminabile, in conformità alle dichiarazioni dello stesso originario ricorrente, il valore della lite.

L'insussistenza della condizione di cieco assoluto è evenienza fattuale che l'appellato di certo non ha ignorato, anche alla luce del suo stile di vita quale emerge dalla sentenza penale di condanna, al cui accertamento in fatto si rimanda (cfr. § 2.3 e § 2.4 di quella decisione), sicché non vi è dubbio che egli ha reclamato in giudizio una provvidenza della quale sapeva non avere diritto.

La proposizione di una domanda in una così palese consapevolezza dell'inesistenza del proprio diritto, tale che il bene della vita potrebbe essere conseguito solo per effetto di minorate difese o manchevolezza degli altri soggetti processuali (controparte, consulente e giudice), rappresenta un'ipotesi quasi tipica di abuso del processo, che legittima la Corte ad applicare d'ufficio la sanzione di cui all'art. 96, comma 3 c.p.c., il cui importo è equitativamente determinato come in dispositivo, tenendo comparativamente conto dei seguenti parametri: (a) la particolare antigiuridicità del comportamento serbato dal Marceddu, che ha insistito per l'accoglimento della domanda pretestuosa per tutta la durata della lite; (b) il particolare vantaggio economico (la conferma della sentenza appellata avrebbe consentito al Marceddu di lucrare ratei di provvidenza per oltre otto anni, ossia dal febbraio 2014 ad oggi) che il Marceddu mirava a conseguire; (c) l'entità della somma liquidata a titolo di spese processuali, così ispirandosi al criterio equitativo in precedenza dettato dal non più vigente art. 385, comma 4 c.p.c.; (d) la durata del processo di primo e di secondo grado e quindi il tempo durante il quale l'appellante è rimasto esposto alle conseguenze dell'altrui pretestuosa iniziativa giudiziaria.



P.Q.M.

La Corte così provvede:

A) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso proposto in primo grado da Antonico Marceddu;

B) condanna Antonico Marceddu a rifondere all'INPS le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 4.200,00 per compenso professionale, quanto al giudizio di primo grado, e in € 5.700,00 per compenso professionale, quanto al giudizio di appello; il tutto oltre rimborso spese generali al 15%;

c) visto l'art. 96, comma 3 c.p.c., condanna Antonico Marceddu a pagare all'INPS la somma di € 20.000,00.

Roma il 22 settembre 2022.

Il Consigliere estensore
dr. Vito Riccardo Cervelli

Il Presidente
dr. Guido Rosa

